

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamato il comma 1, dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, inerente alla disciplina della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, nonché l'articolo 37 del DPR 26 marzo 1980, n. 327, inerente alla regolamentazione di esecuzione della citata legge 283/1962, che impongono l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria per il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1218 del 17 aprile 2000 recante "Individuazione, ai sensi dell'art. 10, comma 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, delle industrie alimentari nelle quali possono essere adottate semplificazioni del sistema HACCP";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2507 dell'8 luglio 2002 recante "Sospensione, a decorrere dal 15 luglio 2002, dell'applicazione della normativa concernente il libretto di idoneità sanitaria per il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari";
- richiamato il punto 2) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 2507/2002, il quale stabilisce che il personale già tenuto al possesso del libretto di idoneità sanitaria deve in ogni caso sottoporsi, in via obbligatoria, ad attività di formazione ed aggiornamento attraverso la partecipazione a corsi ispirati a criteri che saranno definiti con successiva deliberazione della Giunta regionale in accordo con il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- visto il regolamento (CE) n. 852/2004 e successive modificazioni del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, il quale stabilisce che, in materia di formazione, gli operatori del settore alimentare devono assicurare che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione in relazione al tipo di attività, nel rispetto dei requisiti della legislazione nazionale in materia;
- considerato che il regolamento comunitario citato individua negli operatori del settore alimentare i principali responsabili nel dare piena attuazione alle prescrizioni in esso contenute;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4197 del 22 novembre 2004, recante "Approvazione delle linee guida per l'individuazione dei criteri per la formazione igienico sanitaria degli addetti alle imprese alimentari, a seguito della sospensione del libretto di idoneità sanitaria per il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, stabilita dalla DGR n. 2507/2002", che si ritiene opportuno integrare;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3298 del 12 novembre 2010, recante "Recepimento dell'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome del 29 aprile 2010 recante "Linee guida applicative del Regolamento CE 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" e dell'accordo del 17 dicembre 2009 recante "Linee guida applicative del Regolamento N. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale", la quale ribadisce che la formazione deve precedere qualsiasi impiego nelle attività produttive e richiede un continuo aggiornamento mediante corsi e seminari specifici per il personale che opera nei diversi impianti e settori;
- considerata la necessità di promuovere la formazione quale strumento di prevenzione e di controllo delle malattie infettive trasmesse dagli alimenti;

- tenuto conto che i contenuti e le modalità di formazione e di aggiornamento devono essere improntati all'acquisizione di conoscenze teoriche-pratiche sull'epidemiologia dei rischi correlati agli alimenti, con costante adeguamento alle acquisizioni scientifiche;
- ritenuto che sia opportuno fornire ulteriori linee di indirizzo in materia di percorsi formativi, tenuto conto dello sviluppo della formazione continua che richiede l'utilizzazione, possibilmente in forma integrata, di metodi didattici appropriati ed efficaci che, oltre alle attività residenziali tradizionali includano anche la formazione a distanza (FAD);
- evidenziato che la FAD permette ai discenti la comunicazione, presso la propria abitazione e dunque senza costi aggiuntivi di trasferimento, con interlocutori localizzati in luoghi diversi i quali possono partecipare anche in tempi diversi da quelli in cui opera il docente/formatore;
- considerato che l'autoapprendimento integrato con materiali di supporto (cartacei, telematici, informatici, ecc.) è centrato sull'allievo, il quale utilizza tali materiali, spesso multilingue, seguendo un proprio percorso temporalmente personalizzato;
- considerato che l'efficacia dei corsi di formazione residenziali può, talvolta, essere ridotta dall'eterogeneità dei partecipanti, dalla mancanza di specificità per le singole categorie e dalla difficoltà di ripassare i concetti appresi;
- vista l'ordinanza sospensiva del TAR del Lazio (numero 00900/2010 REG.ORD.SOSP. - data emissione: 24/02/2010 - Sezione V 3Q) contro il divieto di formazione a distanza emanato dalla Regione Lazio il 3/11/2009;
- considerando che, con ordinanza sospensiva n° 02818/2010, inoltre, in data 17/06/2010 il Consiglio di Stato ha respinto l'appello avverso l'ordinanza del TAR presentato dalla Regione Lazio;
- vista la necessità di regolamentare le modalità di FAD onde evitare la diffusione di prodotti formativi di scarsa qualità o poco aggiornati;
- considerato che le ulteriori linee guida per la formazione igienico-sanitaria degli addetti alle imprese alimentari, allegate alla presente proposta di deliberazione, sono state concordate con il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione e con il Servizio di igiene degli alimenti di origine animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- dato atto che con il decreto legislativo n. 229/1999 è stato attuato il sistema denominato Educazione Continua in Medicina (ECM), disciplinato in base agli accordi Stato-Regioni;
- tenuto conto che nella riunione tenutasi a Roma presso la sede della Regione Veneto in data 9 marzo 2010 in occasione del coordinamento interregionale sulla sicurezza alimentare è stato illustrato un sistema di formazione a distanza destinato agli operatori del settore;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 del 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;

- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo del Servizio igiene e sanità pubblica, veterinaria e degli ambienti di lavoro della Direzione salute dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare l'integrazione alle linee guida per l'individuazione dei criteri per la formazione igienico sanitaria degli addetti alle imprese alimentari, di cui all'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 4197 del 22/11/2004, che in allegato forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della struttura regionale competente in materia, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Associazioni di categoria, alle Organizzazioni sindacali, al Ministero della Salute, al Comando NAS dei Carabinieri e sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

A conclusione dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 4197 del 22/11/2004 è inserito il seguente paragrafo:

**LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA FORMAZIONE
IGIENICO-SANITARIA *NON RESIDENZIALE* DEGLI ADDETTI DEL SETTORE
ALIMENTARE**

La formazione igienico-sanitaria rivolta agli addetti del settore alimentare può essere attuata anche mediante formazione a distanza (FAD) purché l'ente fornitore del servizio:

- ❖ sia un provider accreditato per la FAD, a livello Nazionale o Regionale;
- ❖ abbia adattato il contenuto formativo a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 4197 del 22/11/2004, in materia di formazione degli addetti al settore alimentare;
- ❖ garantisca l'adeguamento continuo del contenuto formativo con la nuova normativa del settore o con quant'altro sia necessario all'aggiornamento della formazione stessa; a tal fine ciascun evento formativo dovrà contenere la data di inizio e di scadenza del programma;
- ❖ sia registrato presso il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta quale ente formativo autorizzato;
- ❖ faccia pervenire al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta tutto il materiale relativo ad ogni singolo percorso formativo allo scopo di ottenerne l'autorizzazione all'impiego didattico a livello regionale; tale materiale dovrà comprendere almeno: i destinatari del corso, la sua durata, gli obiettivi didattici, l'articolazione dei contenuti, il metodo e gli strumenti didattici, i criteri di valutazione dell'apprendimento con l'elenco completo delle domande e delle risposte corrette ed il curriculum del responsabile scientifico del corso;
- ❖ rilasci un attestato ai discenti, dopo verifica dell'apprendimento conseguito, conforme all'Allegato n. 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 4197 del 22/11/2004;
- ❖ garantisca la correlazione univoca tra il titolare dell'attestato di formazione e la persona formata;
- ❖ faccia pervenire al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, con frequenza almeno mensile, l'elenco delle persone formate specificandone il nome, il cognome ed il codice fiscale.